REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Agrigento, nella persona del [illegible], in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 19.1.2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 2469/2009 R.G., promosso

da

[illegible]

(Avv. S. Astuto)

ricorrente

contro

I.N.P.S.
([illegible])

resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6.11.2009 [illegible] domandava che il Tribunale di Agrigento-Giudice del Lavoro accertasse e dichiarasse che egli aveva prestato lavoro subordinato agricolo presso la ditta [illegible] negli anni 2000, 2001 e 2002 per il numero di giornate dichiarate ai fini previdenziali, e pertanto ordinasse all'I.N.P.S. di reiscriverlo nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di [illegible] per gli anni predetti e per il numero di giornate lavorative a suo tempo dichiarate, con conseguente ricostituzione della posizione assicurativa e contributiva del ricorrente ed affermazione del diritto di quest'ultimo di fruire della tutela previdenziale relativa al suddetto rapporto di lavoro, in particolare dell'indennità di disoccupazione corrispostagli.

Costituitosi in giudizio, L'I.N.P.S. chiedeva il rigetto della domanda, di cui assumeva l'infondatezza sulla base degli accertamenti compiuti in sede ispettiva nel 2007 che avevano condotto al disconoscimento del rapporto di lavoro.

Ammessa ed espletata prova testimoniale, all'udienza del 19 gennaio 2015 il giudice pronunciava sentenza e dava immediata lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prova della sussistenza, della natura, ma soprattutto dell'epoca e della durata del rapporto di lavoro in contestazione è stata affidata dal ricorrente, oltre che alla documentazione versata in giudizio all'udienza del 4.11.2011, alle dichiarazioni testimoniali di [illegible]

il primo in forza di decisione giurisdizionale, il secondo in accoglimento di ricorso

Firmato Da: [illegible] Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: f709b

amministrativo.

Sulla base della cennata documentazione, in gran parte ricavata da procedimenti giudiziari promossi e conclusi con favorevole esito da lavoratori in situazione analoga a quella dell'odierno ricorrente, e degli elementi forniti dai predetti testimoni, importanti principalmente nel confermare (a confutazione del diverso giudizio degli ispettori INPS) il dato relativo all'entità del bisogno di manodopera agricola della [illegible] negli anni 2000-2002, è da ritenere dimostrato il presupposto occorrente per l'iscrizione di [illegible] nell'elenco dei lavoratori agricoli negli anni in contestazione. Invero, [illegible] quanto ai primi due anni, e [illegible] per l'anno 2002, hanno riferito del prolungato (all'intero anno) ancorché non continuativo impiego dell'odierno ricorrente nei lavori agricoli presso l'azienda [illegible], soffermandosi su circostanze di dettaglio, ad esempio le abilità e competenze lavorative del [illegible], valide a corroborare il giudizio di veridicità delle loro dichiarazioni.

La domanda va, pertanto accolta e l'ente convenuto condannato alle spese di lite liquidate come in dispositivo.

Il carico dei concomitanti impegni del giudice ha consigliato di fissare in sessanta giorni il termine di deposito della sentenza.

P.Q.M.

dichiara il diritto di [illegible] ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2000, 2001 e 2002, e per l'effetto condanna l'I.N.P.S. a procedere alla relativa iscrizione, a ricostituire la posizione contributiva del lavoratore, a restituire quanto indebitamente recuperato delle prestazioni previdenziali erogate, oltre alla maggior somma tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali su quanto trattenuto, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfacimento;

condanna l'I.N.P.S. alle spese di lite, liquidate in complessivi euro [illegible], oltre spese generali ex art. 2 tar. prof., IVA e CPA, con pagamento in favore dello Stato.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Agrigento, 19 gennaio 2015

Il Giudice

Firmato Da: POSTECOM CA2 Serial#: f709b